



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. **vedi intestazione digitale**

Class. 34.43.01/8.70.1/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID: 7398]:** Progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 16,99 MW e delle relative opere di connessione, ubicato nel Comune di Tursi (MT), il Località Caprarico Vallo.

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006.
Proponente: Solar Project Farm S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;



VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) cambia la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

CONSIDERATO che la Società Solar Project Farm S.r.l., con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap del MIC con prot. DG-ABAP_SERV V n. 28070 del 18/08/2021 ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con note acquisite dalla Direzione Generale Abap, con prot. MIC_DG-ABAP_SERV V n. 31534 del 23/09/2021, n. 42857 del 21/12/2021, n. 7428 del 25/02/2022, n. 23257 del 20/06/2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 81640 del 30/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale Abap del MIC con prot. DG-ABAP_SERV V n. 24687 del 01/07/2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l’altro, l’avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul sito dedicato, al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8023/11803>.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società Solar Project Farm S.r.l. rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. MIC_SS-PNRR| 07/07/2022|0001285-P| questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto e al Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e al Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 9123 del 27/07/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|29/07/2022|0001971-A|ha comunicato a questo Ufficio la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l’espressione del parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che il Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP, con nota |MIC_SS-PNRR_UO3|29/07/2022|0001946-I| ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP, con nota MIC_SS-PNRR_UO2|10/08/2022|0002363-I|ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la



necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata, con ulteriori specifiche, allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. MIC_SS-PNRR|11/08/2022|0002383-P|, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata e dei Servizi II e III della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE e alla Società proponente la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR_PNIEC del MiTE, con nota CTVA n. 5768 del 11/08/2022 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. MIC_SS-PNRR|19/08/2022|0002575-A|, ha trasmesso alla Società proponente richiesta di integrazioni al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la Società Solar Project Farm S.r.l., con nota acquisita da questa Soprintendenza Speciale prot. MIC_SS-PNRR|25/08/2022|0002760-A|, ha chiesto alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE la sospensione dei termini di 120 giorni per l'integrazione documentale, accordata dalla DG Valutazione Ambientali del MiTE con nota prot. n.110498 del 13/09/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|14/09/2022|0003365-A|;

CONSIDERATO che la Società Solar Project Farm S.r.l., con nota prot. N.119/22/0004/SVI/AE del 27/12/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|04/01/2023|0000121-A|, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio e posta all'attenzione della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. MIC_SS-PNRR|23/01/2023|0000892-P| chiedendo altresì le relative valutazioni e osservazioni alla luce anche delle integrazioni presentate;

CONSIDERATA la nota prot. MIC_SABAP-BAS n. 10251 del 06/09/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|13/09/2023|0020253-A|, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il **proprio parere di competenza** che di seguito si riporta integralmente:

“In riferimento alla richiesta della SSPNRR prot. n. 1285-P del 07/07/2022, acquisita da questo Ufficio al n. 8306-A del 08/07/2022, riguardante il progetto in argomento,

- verificata ed esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito web del MITE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8023/11803?pagina=1> facendo seguito alla richiesta di codesto Ente;
- considerato che il progetto dell'impianto fotovoltaico, ricadente interamente in Basilicata in terreni siti in agro del comune di Tursi, rientra nelle competenze di tutela della Scrivente;

secondo quanto riportato nella Circolare 5 del 2010 e ss.mm.ii, questo Ufficio comunica le seguenti valutazioni.

Descrizione progetto.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 16,99 MWp, composto da 31455 moduli fotovoltaici di potenza singola pari a 540 W da installare in terreni allibrati al NCT del Comune di Tursi al Fg. 2, particelle 2; 37; 38; 40; Fg. 3 particelle 2; 5; 33; 46; 49; 151; per una superficie complessiva 17,5 ha.

L'impianto sarà raggiungibile da alcune diramazioni della SS 598 sia a N che a S. Esso sarà connesso alla rete di Alta Tensione mediante una Sottostazione SSE di nuova costruzione e di una cabina di smistamento esistente connessa alla linea AT di "Terna".



1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Considerando un buffer di 5 km, ai sensi della Legge Regionale 54/ 2015, all'interno dell'area oggetto d'intervento sono presenti:

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico: nessuna ricadente all'interno del buffer di 5 km, ma nelle immediate vicinanze:

- BP136_001_TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTRO TERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEI COMUNI DI MONTECAGLIOSO, BERNALDA, PISTICCI, MONTALBANO JONICO, POLICORO, ROTONDELLA, TURSI, SCANZANO JONICO E NOVA SIRI_D.M. 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); D.M. 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); D.M. 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970) - Distante circa 7000 m dall'opera in progetto;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett b) "Laghi e invasi artificiali"

- BP142b_013 "Invaso di Gannano", lago tutelato ope legis, distante circa 5000 m dall'opera in progetto;

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua"

- BP142c_351 "Fosso Lama Fornelli" tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900, distante circa 3300 m dall'opera in progetto;
- BP142c_240 "Fiume Agri" tutelato ex lege come fiume o torrente, distante 2000 m dall'opera in progetto;
- BP142c_245 "Fosso del Vallo", diramazione del fiume Agri, tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900, distante 300 m dall'opera in progetto;
- BP142c_244 "Fosso San Nicola", diramazione del fiume Agri, tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900, distante 1800 m dall'opera in progetto;
- BP142c_326 "Valle Alvaneta, Torrente Cerreto, Torrente Sauro, Fiumarella di Cerreto", tutelato ex lege come fiume o torrente, distante 2000 m dall'opera in progetto;
- BP142c_246 "Fosso Fatigone, Fiumarella Terlizzi", tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900, distante circa 1700 m dall'opera in progetto;
- BP142c_245 "Fosso Pisciotto", tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900, distante circa 4100 m dall'opera in progetto;
- BP142c_235 "Fosso della Monaca", tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900, distante circa 4200 m dall'opera in progetto;

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali": nessuna

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett g) "foreste e boschi"

- BP142g_004 "Querceti mesofili e meso-termofili" in parte adiacenti al sito dell'opera e in parte distanti dai 400 ai 1000 m dall'area dell'opera in progetto;
- BP142g_005 "Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile" distanti circa 3800 m dall'opera in progetto;
- BP142g_006 "Boschi di pini mediterranei" distanti circa 2000 m dall'opera in progetto;
- BP142g_007 "Boschi o macchie alte di Leccio" distanti 700 m dall'opera in progetto;
- BP142g_008 "Formazioni igrofile" distanti circa 700 m dall'opera in progetto;
- BP142g_009 "Rimboschimenti con specie esotiche" distanti circa 500 m dall'opera in progetto;
- BP142g_010 "Formazioni arbustive termomediterranee" in parte coincidenti con il sito dell'opera in progetto.



D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. M) “le zone di interesse archeologico”:

- BPT142m_044 “Tratturo Aliano-Montalbano” tutelato per decreto, distante 3000 m dall’opera in progetto;

1.1.c indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- *Piano paesaggistico regionale (P.P.R.);*
- *Regolamento urbanistico del Comune di Tursi approvato con delibera comunale n.3 del 07/03/2019;*

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Cod. BCM_426d_Acquedotto e mulino Gannano (Fig.100, p.lla 36 -parte-; p.lla 132 -parte), Località Gannano, Stigliano (MT), art. 10 D.Lgs 42/2004, D.D.R. n. 205 del 10/11/2006, art. 10 D.Lgs 42/2004, distante circa 5000 m dall’opera in progetto;
- Cod. BCM_428d_Masseria Caputo (Fig.92, p.lla 7 sub.1), Stigliano (MT), D.M. del 11/06/1990, art. 10 D.lgs 42/2004 distante circa 4000 m dall’opera in progetto;
- Cod. BCM_398d_Masseria Molfese (Fig.29, p.lla 160; 161), Sant’Arcangelo (PZ), D.D.R. n. 135 del 08/09/2005, art. 10 D.lgs 42/2004 distante circa 4100 m dall’opera in progetto;
- Cod. BCM_398d_Masseria Difesa Monte Scardaccione (Fig.43, p.lla 19), Sant’Arcangelo (PZ), D.M. del 25/08/1992, distante circa 4950 m dall’opera in progetto;

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (buffer 5 km):

Nell’areale interessato dal progetto non si rilevano tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983.

Si segnala, anche se non nelle immediate vicinanze, il

- Tratturo Aliano-Montalbano -BCT044_nr075 MT-, artt.10 e 13 D.Lgs 42/2004, D.M. 22/12/1983 distante 2900 m dall’opera in progetto.

Tuttavia sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell’antropizzazione del territorio, così come evidenziato nella documentazione archeologica (Relazione_integrativa_TursiSPF_INT_15, nel paragrafo La viabilità antica e le interferenze tratturali).

1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all’articolo 12 del Codice):

Nell’area vasta di analisi sono presenti numerosi punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche dirette e indirette sul territorio. Nella Relazione Archeologica di progetto vengono segnalati **n. 35 siti archeologici** (Relazione integrativa Tursi SPF INT 15).

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:

Il progetto non osserva le fasce di rispetto previste dalla L. R. 54/2015, ovvero:

- buffer di 500 m per “fiumi, torrenti e corsi d’acqua”.

L’impianto fotovoltaico, infatti, dista:

- 300 m dal “Fosso del Vallo”, diramazione del fiume Agri, tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900;



- l'area di progetto incide su alcuni agglomerati boschivi BP142g_004 "Querceti mesofili e mesotermofili" e BP142g_010 "Formazioni arbustive termomediterranee" coincidenti con il sito dell'opera in progetto che ne causerebbe l'estirpazione.
- Inoltre, va ricordato che il Comune di Tursi, come esplicitato nella L.R. 54/2015, rientra nella chora di Policoro, ovvero un territorio in cui la frequenza dei rinvenimenti, relativi soprattutto alle fasi pre e coloniali, e ricco di testimonianze sia indigene che greco-coloniali, completa il quadro territoriale relativo alla città di Siris-Herakleia, già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. Nella stessa legge regionale il territorio di Tursi, assieme ad altri comuni che in antico gravitavano sotto l'influenza dell'antica città magno greca, è indicato come un sito e area non idonea per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

- (i) Dagli elaborati caricati sul sito del MiTe si evince che non è stato redatto uno studio di intervisibilità tra l'impianto e i beni ricadenti nell'area. Sono infatti assenti elaborati sia di inquadramento territoriale generale che di dettaglio e, di conseguenza, non è possibile determinare l'impatto che l'impianto avrà sui beni tutelati ricadenti nel buffer dei 5 km. Inoltre non sono stati effettuati studi per stabilire le relazioni di impatto visivo con gli immobili tutelati precedentemente elencati e con la Rabatana di Tursi, quartiere medievale di origine arabo normanna, edificato su un pianoro dominante il paese moderno e l'intero territorio circostante, che costituisce un'emergenza architettonica ed urbanistica di importante valore storico ed architettonico;
- (ii) Mancano gli elaborati relativi al fotoinserimento dell'impianto nel contesto territoriale scelto;
- (iii) Tutti gli elaborati rivolti ad evidenziare la presenza di beni tutelati (sia paesaggistici che monumentali ed archeologici) non forniscono informazioni di dettaglio sulle emergenze architettoniche o naturali gravitanti nella sfera di riferimento dell'impianto, prendendo come riferimento una scala territoriale troppo vasta ed ampia;

Ai fini della tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si segnala che il progetto in questione interferisce con le seguenti aree sensibili:

- BP142c_245 "Fosso del Vallo", diramazione del fiume Agri, tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900 poiché non rispetta il buffer di 500 mt previsto dalla L.R. 54/2015 per i fiumi e i torrenti;

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Impianti esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

Nell'area in esame non ci sono impianti autorizzati ma solo in fase di autorizzazione (istanza procedimento di V.I.A.), mentre risulta assente la connessione alla RTN ("futura"):

- Impianto fotovoltaico a terra della potenza di 19,99 MWp in località Terlizzi nel Comune di Tursi (MT) -



Proponente: ex- AMARANTO SPV 2 s.r.l., MAG Basilicata S.r.l. - ID: 04_2020.

- Impianto Eolico Tursi -Sant’Arcangelo costituito da 11 aerogeneratori della potenza complessiva dell’impianto pari a 66 MW, integrato a un sistema di accumulo energia elettrica di potenza pari a 35 MW per una potenza totale di immissione in rete pari a 101 MW.

Proponente: ENERGY PRIME S.r.l -ID: 8415.

2.2 Beni architettonici

2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Beni tutelati:

- Cod. BCM_426d_Acquedotto e mulino Gannano (Fg.100, p.la 36 -parte-; p.la 132 -parte), Località Gannano, Stigliano (MT), art. 10 D.Lgs 42/2004, D.D.R. n. 205 del 10/11/2006, art. 10 D.Lgs 42/2004, distante circa 5000 m dall’opera in progetto;
- Cod. BCM_428d_Masseria Caputo (Fg.92, p.la 7 sub.1), Stigliano (MT), D.M. del 11/06/1990, art. 10 D.Lgs 42/2004 distante circa 4000 m dall’opera in progetto;
- Cod. BCM_398d_Masseria Molfese (Fg.29, p.la 160; 161), Sant’Arcangelo (PZ), D.D.R. n. 135 del 08/09/2005, art. 10 D.Lgs 42/2004 distante circa 4100 m dall’opera in progetto;
- Cod. BCM_398d_Masseria Difesa Monte Scardaccione (Fg.43, p.la 19), Sant’Arcangelo (PZ), D.M. del 25/08/1992, distante circa 4950 m dall’opera in progetto;

Dagli elaborati progettuali si evince che non è stato redatto uno "STUDIO DEL PATRIMONIO NON TUTELATO MA CON VALORE STORICO" e si segnalano le criticità derivanti dalla presenza delle seguenti emergenze:

- Rabatana di Tursi, centro storico di età saracena e normanna;
- Parco dei Calanchi di Aliano;

2.3 Beni archeologici

Relativamente alle competenze archeologiche, il progetto interessa un’area dall’alto potenziale archeologico. Si tratta di un comparto territoriale la cui rilevanza archeologica è nota sin dalla preistoria, come verificabile dal numero di siti archeologici noti nell’areale di indagine (**n. 35 siti**, Relazione_integrativa_Tursi_SPF_INT_15).

Si rileva in particolare il sistema di controllo del territorio mediante le rabatane. La rabatana di Tursi rientra nel più ampio sistema legato a Tricarico-Pietrapertosa-Tursi, oggi oggetto di studio nell’ambito di un progetto regionale legato alla Candidatura UNESCO (Legge di variazione al bilancio della Regione Basilicata, art. 29, del 30.06.2017-finanziamento dossier “Il riconoscimento nella lista del Patrimonio UNESCO”).

Si fa presente, inoltre, che il territorio comunale analizzato ricade nell’ “area non idonea” denominata *La chora di Policoro*, che comprende i Comuni di Policoro, Tursi, Colobraro, Valsinni, Nova Siri, così come definita nell’Allegato A della L.R. 54/2015 che regola gli impianti FER nella Regione Basilicata.

Nel buffer di 5 km rientra un unico tratturo censito e vincolato, “Tratturo Aliano - Montalbano”. L’area oggetto di analisi è interessata tuttavia dalla sopravvivenza di antichi percorsi viari che hanno rivestito un ruolo rilevante fino ai giorni odierni (le vie lungo i percorsi fluviali e la viabilità di collegamento tra l’entroterra e il mare).

Alla luce di quanto noto nell’area e di quanto sopra esposto, il rischio archeologico rispetto alle opere previste può essere valutato ben più alto di quello esplicitato nella documentazione archeologica allegata al progetto (“rischio basso”). Nonostante le presenze individuate e le favorevoli caratteristiche fisiche dell’areale attestino una consistente e agevole frequentazione dell’area fin dall’antichità, nell’analisi della valutazione prodotta si riscontrano incongruenze in merito alla valutazione del potenziale e del rischio archeologico (p. 21: *“L’analisi del potenziale archeologico esposta nelle considerazioni precedenti, permette di definire per la totalità delle aree interessate dal progetto un grado di Rischio Archeologico Basso”*. “Rischio archeologico medio” in corrispondenza della Stazione Elettrica,



n. 25 del Catalogo MOSI).

Le osservazioni di carattere archeologico enucleate evidenziano che, a fronte delle integrazioni consegnate che pur hanno incrementato significativamente il numero dei siti antichi ricadenti nel territorio, il quadro interpretativo della relazione archeologica rimane carente. Tuttavia la densità stessa delle successive acquisizioni su base bibliografica e d'archivio a integrazione, la persistenza di importanti tracce di insediamento antico dei vicini territori sul versante jonico del comune di Tursi, sistematicamente indagati, dell'area non idonea della chora di Policoro, evidenziano una rilevante densità antropica antica nell'immediato areale, su cui per altro si concentrano numerose iniziative tese a valorizzare il paesaggio storico-culturale (Ecomusei, Rete delle Rabatane, Parchi Letterari).

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

L'impianto FV ricade in zona in cui la vegetazione è costituita prevalentemente da agglomerati boschivi alternati a terreni lasciati a pascolo e a seminativi, collocati su declivi e pendii tipici della morfologia della zona, per tanto il posizionamento dell'impianto in tale area, considerando l'estensione dello stesso, sarebbe causa di un elevato consumo di suolo altrimenti destinato ad attività agro-pastorali (le quali rispettano il carattere storico-naturale dei luoghi e non creano interferenze o alterazioni con gli stessi) e soprattutto sarebbe causa di un esteso disboscamento che causerebbe l'alterazione del contesto floristico e faunistico dell'area (nel dettaglio si veda il paragrafo pertinente la tutela paesaggistica e in particolare il D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett g) "foreste e boschi").

Beni paesaggistici e architettonici:

In relazione a quanto sopra descritto, per quanto riguarda il contesto culturale e paesaggistico di riferimento, dall'analisi istruttoria della documentazione progettuale risultano alcune interferenze dirette delle opere in progetto con aree gravate da vincoli ai sensi della parte II e III del D.Lgs. n. 42/2004: l'area occupata dall'impianto è classificata tra le aree "non idonee" rispetto alla Legge Regionale 54/2015, in quanto le particelle interessate dal progetto ricadono parzialmente nel buffer di 500 m del "Fosso del Vallo", diramazione del fiume Agri, tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in GU n.199 del 28/08/1900 e dal Codice dei Beni culturali D.Lgs 42/2004, art.142 c.1 lett.c"

Oltre a questo, come specificato dalla suddetta L.R. 54/2015, Allegato A, paragrafo 1.3 Aree archeologiche, il territorio di Tursi è altresì identificato come "area non idonea" per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili poiché rientra nei territori di influenza della Siritide identificati come la chora di Policoro, in cui sono compresi gli attuali comuni e territori di Policoro, Tursi, Colobraro, Valsinni e Nova Siri:

"Il poligono individua un territorio, in cui la frequenza dei rinvenimenti relativi soprattutto alle fasi pre e coloniali e ricco di testimonianze sia indigene che greco-coloniali che completa il quadro territoriale relativo alla città di Siris-Herakleia, già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. L'esistenza, inoltre, di un progetto di valorizzazione strutturato contrasta con una pianificazione orientata all'istallazione di impianti produttivi impattanti sul paesaggio."

Come già esplicitato precedentemente, oltre a questi elementi di interferenza, all'interno del buffer di 5 km indicato dalla L.R. 54/2015 sono presenti molteplici beni tutelati dal D.Lgs 42/2004 i cui luoghi verrebbero alterati dall'impianto: si segnalano nuovamente i molteplici fiumi e corsi d'acqua quali Fosso Lama Fornelli, il Fiume Agri (uno dei più grandi ed importanti fiumi della Basilicata), Fosso del Vallo, Fosso San Nicola, l'ecosistema gravitante attorno alla Valle Alvaneta, al Torrente Cerreto, al Torrente Sauro e al Fiumarella di Cerreto, il Fosso Fatigone, il Fiumarella Terlizzi, il Fosso Pisciotto e il Fosso della Monaca e le molteplici superfici boschive alternate a rigogliosi pascoli erbosi.

Premesso ciò, va sottolineato che il contesto naturale interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico dell'entroterra della Siritide, caratterizzato da morfologie calanchive brulle e argillose che si alternano a rigogliose aree boschive, distese pianeggianti e collinari arboree ed erbose, evidenziando un palinsesto ambientale composito e variegato.



All'interno di questo contesto naturale eterogeneo, sono presenti diversi manufatti dall'importante valore storico e architettonico poiché testimoni di una società antica e agro-pastorale che basava la sua principale sussistenza sulle risorse messe a disposizione dal territorio.

Va segnalata inoltre la vicinanza dell'impianto al comune di Aliano e in particolar modo al "Parco dei Calanchi Carlo Levi" (posto in posizione predominante rispetto allo stesso), la cui orografia e morfologia dei luoghi definisce i caratteri più autentici della Basilicata, noti grazie alle memorie dello scrittore e alle sue opere letterarie e che da decenni sono al centro delle numerose iniziative di valorizzazione del territorio.

Parte delle caratteristiche orografiche del territorio di Aliano ricorrono anche nell'agro di Tursi, dove le pendici della Rabatana, insieme ad altre emergenze collinari gravitanti attorno l'antico abitato e nell'interland oggetto di valutazione, sono ancora oggi testimoni di impianti produttivi agro-pastorali ricavati sia all'interno dei declivi più argillosi e sia in quelli ricoperti dalle foreste più rigogliose.

Questi sistemi, per lo più cantine per la produzione e la decantazione del vino o per la produzione di prodotti caseari, assieme alle masserie in pietra presenti sul territorio, fanno parte di un più esteso sistema produttivo, specializzato su diversi fronti in base alla tipologia di edificio, tipico della società agricola lucana sviluppatasi tra il XVI e il XX secolo. L'area in oggetto ha dunque una spiccata importanza dal punto di vista naturalistico e storico, sia per le caratteristiche del territorio arido e brullo dei calanchi che qui inizia a contaminarsi con la rigogliosità della Val D'Agri e del territorio costiero della Sirtide, sia per l'autenticità e l'inalterazione dei suoi caratteri naturali con declivi di campi arati alternati a vegetazione ad alto fusto, disposta a macchie sul territorio.

Il posizionamento dell'impianto fotovoltaico nella zona individuata pertanto, considerate soprattutto l'estensione e la complessità delle opere, rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti naturali e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi ed andrebbe ad alterare il contesto rurale attuale interferendo con il paesaggio collinare tipico dell'entroterra. L'esteso impianto FV insieme alla futura Stazione Utente comprometterebbe in maniera irreversibile il paesaggio, creando interferenze con i numerosi elementi sensibili del territorio (in particolare quelli posti in punti panoramici della vallata e con posizione predominante).

Dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (d.g.r. 903/2015, l.r.54/2015), l'intervento ricade:

1. Totalmente in aree caratterizzate da elevata capacità dell'uso del suolo di tipo VI: sono comprese in questa tipologia le aree connotate dalla presenza di suoli con limitazioni permanenti tali da restringere l'uso alla produzione forestale, al pascolo o alla produzione di foraggi.
2. All'interno del buffer di 5 km ricadono i beni precedentemente esplicitati.

Beni archeologici:

Come si riscontra nella documentazione archeologica allegata al progetto (SPF_INT_15 Relazione archeologica integrativa) dal punto di vista archeologico l'area di progetto è inserita all'interno di un territorio che presenta un'alta potenzialità, vista la diffusa presenza di siti archeologici databili dalla Preistoria all'età Medievale.

La fitta rete di insediamenti con la conseguente viabilità di riferimento sono legati per lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio sin dall'antichità. A tale proposito, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso e conservato nella sua diacronia, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

A conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la presenza dell'impianto in questione causerebbe un'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate e considerato che il parere di competenza della Scrivente non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla



preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata. Pertanto si comunica la proposta di **parere sfavorevole** alla sua realizzazione in quanto l'intervento interesserebbe un'area rurale in cui sono presenti esclusivamente manufatti necessari alla conduzione agricola, priva di altro tipo di antropizzazione.

Nell'eventualità in cui il progetto consegua l'autorizzazione alla realizzazione, si rileva comunque la necessità di attivare preliminarmente la procedura di cui ai commi 4 e 7, art. 1 dell'Allegato I.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (procedura precedentemente regolamentata dal comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016), stante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della stessa nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022)".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2|27/09/2023|0021677-I| che di seguito si riporta integralmente:

"In riferimento alla procedura in oggetto, e a riscontro della nota prot. 892 del 23.01.2023 della Soprintendenza Speciale PNRR, esaminate con particolare attenzione verso le problematiche di tutela archeologica la documentazione progettuale disponibile sulla piattaforma web del MASE e la nota prot. 10251 del 06.09.2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (nel prosieguo 'Soprintendenza'), ha espresso le proprie valutazioni, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale, viste la situazione vincolistica e le integrazioni documentali prodotte, rimarca in primo luogo il fatto che il progetto si inserisce nel comparto territoriale denominato "Chora di Policoro", che comprende anche i comuni di Policoro, Tursi, Colobraro, Valsinni e Nova Siri ed è considerata "area non idonea" nell'Allegato A della L.R. 54/2015 che regola l'installazione degli impianti FER nella Regione Basilicata.

La Soprintendenza evidenzia poi come l'intorno dell'area in esame sia caratterizzato da una capillare distribuzione di siti databili tra la Preistoria ed il Medioevo e da una fitta rete di percorsi legati all'antropizzazione e allo sfruttamento agropastorale del territorio tra i quali si segnala il tratturo "Aliano-Montalbano", già vincolato con D.M. 22/12/1983. Significativa in proposito è anche la Rabatana di Tursi, parte di un complesso sistema di controllo fortificato del territorio che, con le rabatane di Tricarico e Pietrapertosa, costituisce una rete difensivo-territoriale più ampia attualmente oggetto di studio nell'ambito di un progetto regionale legato alla Candidatura UNESCO (Legge di variazione al bilancio della Regione Basilicata, art. 29, del 30.06.2017-finanziamento dossier "Il riconoscimento nella lista del Patrimonio UNESCO").

Di conseguenza l'Ufficio territoriale, pur non ravvisando interferenze dirette con beni sottoposti a tutela, evidenzia il cospicuo numero di siti archeologici noti nell'areale di indagine, che ammonta a n. 35 e, ritenendo che il rischio per le opere in progetto sia più alto rispetto a quanto esplicitato nella relazione archeologica presentata dal proponente (rischio basso per la totalità dell'opera e medio solo in corrispondenza della Stazione Elettrica, n. 25 del Catalogo MOSI), valuta come alto il potenziale archeologico per l'intero comprensorio analizzato, desumibile anche dai dati noti agli atti e in letteratura.

Tenuto conto che le valutazioni archeologiche negative vanno a sommarsi a rilevanti criticità paesaggistiche, e ritenendo l'opera non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata in quanto causerebbe un'alterazione della percezione del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, la Soprintendenza esprime quindi parere non favorevole alla realizzazione delle opere in progetto.



Nel concordare con la valutazione negativa in ordine agli interventi in progetto espressa dalla Soprintendenza, di cui si condividono le motivazioni meglio dettagliate nel parere sopra citato, si ritiene opportuno ricordare che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede della presente VIA, tale progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni vigenti in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, attualmente normate dall'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023."

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST) "Italia Paese per viaggiatori", elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi.

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011 (D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 41/2020; D.G.R. 453/2020; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021; DGR 254/2022 e DGR 793/2022.

ESAMINATI gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società Solar Project farm S.r.l. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8023/11803>

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**






Figura 1 – Aree di impianto -stralcio Elaborato – SPF_A13 “Studio di Impatto Ambientale”

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 16,99 MWp, ubicato in Basilicata, nel Comune di Tursi, in provincia di Matera, in “località Caprarico Vallo”, in prossimità del Comune di Sant’Arcangelo. L’impianto, suddiviso in 4 sottocampi, interessa complessivamente una superficie di circa 17,5 ha; si compone di n. 31.455 moduli fotovoltaici da 540Wp con inclinazione fissa di 20° rispetto al piano orizzontale, organizzati in stringhe; i moduli saranno posizionati ad altezza minima dal terreno pari a 8cm con altezza totale pari a 2,5m; le stringhe avranno distanza di 3,00m. Il progetto prevede anche la realizzazione di una cabina di parallelo MT di dimensioni 20,25 m x6,00m. x 2,80m. e di una cabina contenente inverter e trasformatore di dimensioni 9,00x2,00x2,80m. L’impianto dista circa 3,18 Km dal centro abitato di Sant’Antonio e circa 5 Km dal centro abitato di Caprarico Sotto, ed è posizionato su una giacitura prevalentemente collinare, ad un’altitudine variabile tra i 220 e i 350 m s.l.m.. Le aree interessate dall’impianto sono raggiungibili da strade con accesso dalla SS 598. L’impianto sarà connesso alla Rete di Alta Tensione mediante Sottostazione Elettrica SSE di nuova costruzione e una cabina di smistamento esistente connessa alla linea AT di Terna. Per la realizzazione dell’impianto sono previste tra l’altro opere civili tra cui: scavi per canalizzazioni; posa in opera di cavidotti e pozzetti relativi alla connessione in c.c.; scavi e getti cls per platee di posizionamento Power Skid, viabilità interna ai campi. Il progetto prevede la realizzazione di una recinzione metallica, perimetrale ai sottocampi, alta circa 2,30m con opere a verde di mitigazione, poste al lato interno, caratterizzate da macchia termofila con fillirea e/o lentisco prevalenti e querceti mesofili e so-termofili a prevalenza di roverella.




Figura 2 - Stralcio Elaborato SPF_A12.b.9 “Disegni architettonici pannelli e particolari dei sistemi di ancoraggio”




Figura 3 - stralcio Elaborato SPF_INT 1 “Caratteristiche tecniche dei pannelli fotovoltaici – Opere di mitigazione dell’impianto”

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l’impianto proposto con le opere di connessione, ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio “**La collina argillosa**” “dove le dinamiche di abbandono territoriale sono state più intense e dove si alternano ridotte superfici più stabili coltivate e nude aree in erosione e calanchi, in un mosaico di dilagante naturalità di ritorno che affascina e stupisce nelle sue molteplici forme”;

CONSIDERATO che come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, l’impianto è ubicato

in un'area "in cui la vegetazione è costituita prevalentemente da agglomerati boschivi alternati a terreni lasciati a pascolo e a seminativi, collocati su declivi e pendii tipici della morfologia della zona" e che "il contesto naturale interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico dell'entroterra della *Siritide*, caratterizzato da morfologie calanchive brulle e argillose che si alternano a rigogliose aree boschive, distese pianeggianti e collinari arboree ed erbose, evidenziando un palinsesto ambientale composito e variegato".



Figura 4 - stralcio Elaborato SPF_INT 3 "Inquadramento su ortofoto satellitare della totalità degli interventi"

CONSIDERATO E VALUTATO che, **l'assetto vincolistico** dell'area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato nel parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale della Basilicata, comprende:

- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. b) - c) - g) - m) del D. lgs. n. 42 del 2004; tra questi in particolare: il **"Fosso del Vallo"** (BP142c_245), ubicato a circa 300 di distanza dall'impianto; i **"Querceti mesofili e meso-termofili"** (BP142g_004) adiacenti all'area interessata dall'impianto e le **"Formazioni arbustive termomediterranee"** (BP142g_010) in parte coincidenti con il sito dell'opera in progetto;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004.



Figura 5 - stralcio Elaborato SPF_A 13.3.2m "Piano Paesaggistico – Beni paesaggistici art. 142g"

CONSIDERATO che, nell'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto, sono presenti **diffusi impianti produttivi agro-pastorali di importante valore storico** e architettonico in quanto testimoni di una società antica e agro-pastorale che basava la sua principale sussistenza sulle risorse messe a disposizione dal territorio e che parte di essi sono ricavati all'interno dei declivi argillosi o ricoperti dalle foreste; questi manufatti, per lo più cantine per la produzione e la decantazione del vino o per la produzione di prodotti caseari, assieme alle masserie in pietra presenti sul territorio, fanno parte di un

più esteso sistema produttivo, specializzato su diversi fronti in base alla tipologia di edificio, tipico della società agricola lucana sviluppatasi tra il XVI e il XX secolo.

CONSIDERATO che l'impianto è ubicato nelle vicinanze del "Parco dei Calanchi di Aliano", conosciuto anche come "Parco dei Calanchi di Carlo Levi", posto in posizione dominante, la cui orografia e morfologia dei luoghi, come evidenziato dalla Soprintendenza della Basilicata, "definisce i caratteri più autentici della Basilicata, noti grazie alle memorie dello scrittore e alle sue opere letterarie e che da decenni sono al centro delle numerose iniziative di valorizzazione del territorio".

CONSIDERATO E VALUTATO che, nell'area vasta interessata dalla realizzazione delle opere previste in progetto sono presenti **emergenze** appartenenti al "**patrimonio non tutelato ma con valore storico**", non rilevate dal proponente, e in particolare:

- la Rabatana di Tursi, centro storico di età saracena e normanna;
- il Parco dei Calanchi di Aliano.

CONSIDERATO E VALUTATO che **le opere previste dal progetto proposto** (impianto e opere di connessione) **ricadono in aree definite "NON IDONEE"** all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'Allegato A della **L.R. n. 54 del 30/12/2015** "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010, e in particolare ricadono all'interno delle seguenti "**aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico**":

- **buffer di 500 m** del Fosso del Vallo - due dei quattro sottocampi e parte del cavidotto interrato;
- **area di interesse archeologico** denominata "**La chora di Policoro**", intesa come contesto di giacenza storicamente rilevante, "*in cui la frequenza dei rinvenimenti relativi soprattutto alle fasi pre e coloniali è ricca di testimonianze sia indigene che greco-coloniali che completa il quadro territoriale relativo alla città di Siris-Herakleia, già oggetto di specifici provvedimenti di tutela*" (punto 1.3 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015) - tutte le opere in progetto;

Inoltre, l'impianto in progetto, come indicato sulla Relazione Paesaggistica, ricade all'interno dell'**area IBA 196 "Calanchi della Basilicata"**, considerata come "area non idonea" appartenente al "Sistema Ecologico Funzionale Territoriale".

CONSIDERATO E VALUTATO che, come riportato sullo Studio del contesto agrario (Elaborato SP_A.13.3.15), il territorio interessato dalla realizzazione dell'impianto è "*prevalentemente destinato all'attività agricola e zootecnica, che peraltro viene esercitata con tecniche tradizionali*";

VISTO lo studio di intervisibilità prodotto all'interno della "Relazione Paesaggistica" (SPF_INT9) e nell'Elaborato SPF_INT 4 "Analisi della visibilità dei punti percettivi "sensibili" e/o di belvedere" che non ha tenuto conto, in maniera esaustiva, del sistema del patrimonio culturale (beni paesaggistici, beni architettonici e beni archeologici), del patrimonio con valore storico non tutelato caratterizzante l'area interessata dall'intervento e dei principali luoghi di fruizione, anche prossimi all'impianto e che risulta privo di fotoinserti *ante e post operam*.




Figura 6 - stralcio Elaborato SPF_INT_10 "Carta dei Vincoli e delle interferenze"




Figura 7 - stralcio Elaborato SPF_INT_9 "Relazione Paesaggistica"

CONSIDERATO E VALUTATO che, con *riferimento agli aspetti paesaggistici*, è emerso quanto segue:

- l'area in oggetto ha una spiccata importanza dal punto di vista naturalistico e storico, sia per le caratteristiche del territorio arido e brullo dei calanchi sia per l'autenticità e l'inalterazione dei suoi caratteri naturali con declivi di campi arati alternati a vegetazione ad alto fusto, disposta a macchie sul territorio;
- l'impianto fotovoltaico ricade in un contesto in cui la vegetazione è costituita prevalentemente da agglomerati boschivi alternati a terreni lasciati a pascolo e a seminativi, collocati su declivi e pendii tipici della morfologia della zona, pertanto il posizionamento dell'impianto nella suddetta area, considerando la sua estensione, sarebbe causa di un **elevato consumo di suolo** altrimenti

destinato ad attività agro-pastorali rispettose del carattere storico-naturale dei luoghi senza creare interferenze o alterazioni;

- l'impianto con le relative opere di connessione interessa un'area compresa tra il "Parco dei Calanchi di Aliano" e la "Rabatana di Tursi", luoghi fortemente identitari del paesaggio lucano, i cui valori naturalistici, storici, paesaggistici e rurali potrebbero essere fortemente compromessi dall'intervento proposto, che introdurrebbe inevitabilmente una caratterizzazione industriale estranea al contesto paesaggistico;
- l'impianto ha interferenze dirette con "beni paesaggistici" tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 e ricade in aree considerate "non idonee" all'installazione di impianti FER ai sensi della L.R. 54/2015;



Figura 69: Foto 7 Ante - Operam



Figura 70: Foto 8 Post - Operam

Figura 8 -stralcio Elaborato "Studio di Impatto Ambientale"



- per gli aspetti percettivi, l'impianto fotovoltaico con le relative opere di connessione, produrrebbe interferenze nei confronti dei molteplici beni tutelati dal D.Lgs 42/2004 e del diffuso patrimonio con valore storico non tutelato presenti nell'area vasta con una conseguente alterazione dei luoghi caratterizzati dalla presenza numerosi fiumi e corsi d'acqua, dall'ecosistema della Valle Alaneta ed altri corsi d'acqua e dalle diffuse superfici boschive alternate a rigogliosi pascoli erbosi;
- le previste opere di mitigazione dell'impianto consistenti in fasce verdi perimetrali lungo la recinzione dei quattro sottocampi, data la caratteristica orografica dei luoghi, non appare adeguata a schermare l'impatto paesaggistico generato dalla realizzazione dell'impianto;



Figura 71: Foto 9 Ante - Operam



Figura 9 - stralcio Elaborato "Studio di Impatto Ambientale"





Figura 75: Foto 13 Ante – Operam



Figura 76: Foto 14 Post - Operam

Figura 10 - stralcio Elaborato "Studio di Impatto Ambientale"

VALUTATO, dunque, che l’impianto in esame, per la complessità di relazioni con l’ambito paesaggistico in cui si inserisce e per l’interferenza percettiva con il sistema delle tutele esistenti e dei valori culturali presenti, risulta in aperto contrasto in particolare in riferimento ai valori paesaggistici e storico-culturali pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli *impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l’impianto in esame si inserisce, è interessato da due impianti di grande generazione in esercizio, un eolico con aerogeneratori a circa 2.300m dall’impianto proposto e un impianto fotovoltaico a circa 1.900m dal campo D dell’impianto di progetto; inoltre sono in fase di valutazione (non rilevati dal proponente) un impianto fotovoltaico (procedura VIA statale ID 7739) e due impianti eolici con aerogeneratori ubicati nelle immediate vicinanze all’impianto proposto (procedure VIA statale: ID 8415 e ID 7813).

CONSIDERATO E VALUTATO che sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e del contributo istruttorio del Servizio II della DG Abap, **in riferimento agli aspetti archeologici, è emerso che:**

- il territorio del Comune di Tursi è riconosciuto nella L.R. n 54/2015 come comparto di interesse archeologico, *la chora di Policoro*, ricco di rinvenimenti e testimonianze sia indigene che greco-coloniali, classificata come “area non idonea” alla installazione di impianti FER;
- il progetto interessa un’area dall’**alto potenziale archeologico** (contrariamente a quanto valutato dal proponente nella relazione archeologica) determinato dal cospicuo numero di siti archeologici noti nell’areale di indagine (ne sono stati segnalati n. 35);

- nell'area interessata dall'intervento proposto, caratterizzata da una capillare distribuzione di siti databili tra la Preistoria ed il Medioevo, sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela come il tratturo "Aliano-Montalabano (a circa 3.000 m dall'impianto), sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione e dello sfruttamento agropastorale del territorio;
- nel territorio ampio interessato dalla realizzazione dell'impianto risulta particolarmente significativa la Rabatana di Tursi, parte di un complesso sistema di controllo fortificato del territorio che, con le rabatane di Tricarico e Pietrapertosa, costituisce una rete difensivo-territoriale più ampia attualmente oggetto di studio nell'ambito di un progetto regionale legato alla Candidatura UNESCO.




Figura 11 - Elaborazione SS-PNRR - Impianti in esercizio e in procedura di valutazione VIA prossimi all'impianto proposto




Figura 12 - stralcio elaborato SPF_INT 15_a1 "Carta dei siti noti (Catalogo Mosi)"

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, la persistenza di importanti tracce di insediamento antico dei vicini territori sul versante jonico del comune di Tursi, sistematicamente indagati, nel comparto archeologico della *Chora di Policoro*, evidenziano una rilevante densità antropica antica nell'immediato areale, su cui si concentrano numerose iniziative tese a valorizzare il paesaggio storico-culturale (Ecomusei, Rete delle Rabatane, Parchi Letterari).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

“21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro.”

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) “Salvaguardia dei paesaggi "riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

“Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni.”

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, che:

- il posizionamento dell'impianto fotovoltaico nella zona individuata, considerate soprattutto l'estensione e la complessità delle opere, rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti naturali e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi ed andrebbe ad alterare il contesto rurale attuale interferendo con il paesaggio collinare tipico dell'entroterra. L'esteso e articolato impianto fotovoltaico insieme alla futura Stazione Utente comprometterebbe in maniera irreversibile il

paesaggio, creando interferenze con i numerosi elementi sensibili del territorio (in particolare quelli posti in punti panoramici della vallata e con posizione predominante);

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quelle della Soprintendenza Abap competente della Basilicata si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti diffusi beni culturali e paesaggistici, come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- dal punto di vista archeologico l'area di progetto è inserita all'interno di un territorio che presenta un'alta potenzialità, vista la diffusa presenza di siti archeologici databili dalla Preistoria al Medioevo e la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso e conservato nella sua diacronia, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;
- la realizzazione dell'impianto determinerebbe l'antropizzazione di un'area rurale utilizzata per l'attività agricola e zootecnica esercitata con tecniche tradizionali, in cui sono presenti esclusivamente manufatti necessari alla conduzione agricola;
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, causerebbe un'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale che rischia di essere compromesso da un possibile impatto cumulativo derivante dalla presenza di altri impianti esistenti o in fase di valutazione con i quali interferisce in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela.

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che ‘Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti’.

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’.

CONSIDERATO che, ancora, in specifico riferimento al “rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030”, e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del “consumo di suolo”.

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT”).

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata e considerato il contributo istruttorio del Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, la documentazione integrativa e tutta la documentazione prodotta dalla Solar Project Farm S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

per quanto di competenza, ritiene che l'opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Solar Project Farm S.r.l. relativamente al "Progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 16,99 MW e delle relative opere di connessione, ubicato nel Comune di Tursi (MT), il Località Caprarico Vallo".

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Arch. Rocco Rosario Tramutola
(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
12.03.2024 17:59:45
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it